



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DI VENEZIA

dr.ssa Margherita Bortolaso

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa di lavoro n. 1188/2019 RG promossa con ricorso

da

rappresentato e difeso per mandato allegato al ricorso dall' avvocato Cosimo Damiano Cisternino, domiciliato presso lo stesso all' indirizzo Pec: [cosimo.cisternino@ordineavvocatipadova.it](mailto:cosimo.cisternino@ordineavvocatipadova.it)

- ricorrente -

contro

- contumace -

in punto: impugnazione licenziamento disciplinare in regime Job's Act ;

decisa all' udienza del 14.1.2020

**FATTO e DIRITTO**

Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato telematicamente in data 5.6.2019 presso la sezione lavoro del Tribunale di Venezia il ricorrente in epigrafe indicato ha agito in giudizio in relazione all' attività lavorativa prestata per la ..... srl con sede in ..... , dal 13.3.2018 al 3.12.2018 con mansioni di assistenza clienti inquadrato al 3° livello del CCNL Commercio.

Allega di avere ricevuto in data 29.11.2018 contestazione disciplinare di negligente assistenza post vendita al cliente ..... e di essere stato attinto da licenziamento per giustificato motivo soggettivo, irrogatogli il 3.12.2018 il giorno stesso del suo rientro in servizio dopo alcuni giorni di assenza per malattia senza attendere la scadenza del termine per le giustificazioni, in realtà presentate a metà giornata 3.12.2018 e dall' azienda non prese in considerazione.



Impugna il licenziamento sostenendone la radicale illegittimità per difetto di contraddittorio e conseguente lesione del diritto di difesa e comunque insussistenza dell' addebito.

Così conclude: *“nel merito in via principale: accertarsi e dichiararsi la illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente per violazione dell'art. 7 dello Statuto dei lavoratori e per l'effetto condannarsi la società resistente al pagamento della indennità di cui all'art. 3 comma 1 d. lgs 23/2015 nella misura massima o in quella diversa ritenuta di giustizia; nel merito in via subordinata: accertarsi comunque la illegittimità del licenziamento per la infondatezza degli addebiti mossi e/o per la sua sproporzione rispetto ai fatti contestati, con condanna al pagamento della indennità nella misura massima di cui all'art. 3 comma 1 d. lgs. 23/2015 o in quella diversa ritenuta di giustizia; con vittoria delle spese di lite e distrazione in favore dell'avv. Cisternino”.*

In contumacia della convenuta la causa è stata istruita documentalmente e all' odierna udienza trattenuta in decisione.

#### **Il ricorso va accolto**

E infatti:

- il ricorrente ha contestato l' addebito oggetto dell' impugnato licenziamento disciplinare negando l' addebitabilità delle lungaggini nell' evasione della pratica a propria colpa;
- parte convenuta, rimasta contumace, non ha ovviamente adempiuto all' onere di prova ex art 5 legge 604/1966;
- il licenziamento è stato inoltre irrogato in violazione della procedura ex art 7 dello Statuto dei Lavoratori senza attendere le giustificazioni scritte del lavoratore: a fronte di contestazione 29.11.2018, è stato irrogato il 3.12.2018 con lesione del diritto di difesa effettiva del lavoratore, da cui, ex Cass. ss.uu. 30985/2017, la spettanza di tutela indennitaria forte;
- il ricorrente è stato assunto dopo il 7 marzo 2015 ed allega la sussistenza del requisito numerico per l' astratta spettanza di tutela reale ex art 18 SL: si tratta dunque di rapporto assoggettato *ratione temporis* al regime Job's Act ;
- ne deriva la spettanza della sola tutela indennitaria, ossia la tutela applicabile è quella di cui all'art. 3 comma 1 d.lgs. 23/2015, come richiesto, con operatività del nuovo regime ex c.d. decreto dignità, ossia della quantificazione con forbice dell' indennizzo da 6 a 36 ai sensi del decreto 87/2018 conv con legge 96/2018 trattandosi di licenziamento intimato dopo la sua entrata in vigore il 14.7.2018;



- ai sensi dell' art 3 comma 2 d.lgs 23/2015, applicati i criteri indicati da Corte Cost 194 del 2018, considerata la durata del rapporto, l' indennità non assoggettata contribuzione previdenziale va liquidata nella misura di 8 mensilità oltre accessori;
- spese rifuse in base a soccombenza liquidate come in dispositivo in importo intermedio tra il minimo e il massimo dello scaglione di riferimento (cause lavoro senza istruttoria da euro 5.200 ad euro 26.000).

**p.q.m.**

*contrariis reiectis*, definitivamente pronunciando, così provvede:

1. dichiara l' impugnato licenziamento illegittimo e condanna per l' effetto la ditta convenuta a corrispondere al ricorrente, a titolo di indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale, otto mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR oltre accessori;
2. condanna la medesima convenuta alla rifusione delle spese di lite, che liquida, al netto di accessori di legge, in € 3.500,00 + euro 259,00 per rimborso CU, con distrazione a favore del difensore anticipatario avv.to Cosimo Damiano Cisternino.

Così deciso in Venezia – udienza 14.1.2020.

Il Giudice

